

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **868/1988** (ECLI:IT:COST:1988:868)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **06/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14126 14127**

Atti decisi:

N. 868

## ORDINANZA 6-21 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro") e 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Pieretto Silvio contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione di Pieretto Silvio nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 13 novembre 1987 (R.O. n. 55 del 1988) - emanata nel corso di un giudizio promosso da un dipendente statale di sesso maschile, il quale chiedeva di essere collocato a riposo fruendo dell'aumento di cinque anni previsto per le lavoratrici coniugate o con prole - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n. 903 e dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che essi limiterebbero ingiustificatamente alle sole dipendenti statali, coniugate o con prole a carico, il beneficio di un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni, ai fini del compimento dell'anzianità per il diritto alla pensione ordinaria, in caso di dimissioni, escludendone i dipendenti di sesso maschile;

che secondo il giudice a quo le norme anzidette contrasterebbero con gli artt. 3 e 51 Cost., non sussistendo valide ragioni per tale esclusione;

Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 consente alla lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per il collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di restare in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di età previsti per gli uomini (cfr. al riguardo Corte cost. 29 aprile 1988, n. 498 e 18 giugno 1986, n. 137);

che tale norma, pertanto, non attiene al beneficio in discussione e non è applicabile nel giudizio a quo, essendo la facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente statale coniugata o con prole, disciplinata unicamente dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n. 903 va perciò dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. al riguardo Corte cost. 3 marzo 1988, n. 251);

che, quanto alla questione relativa all'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha già affermato (sentenza 29 aprile 1988, n. 498) che l'attribuzione alla donna di un trattamento di maggior favore rispetto all'uomo in tema di pensionamento per vecchiaia non contrasta col principio di parità in materia di lavoro;

che, infatti, l'attribuzione di benefici ai fini del collocamento anticipato in pensione delle lavoratrici, rispetto ai lavoratori, trova razionale giustificazione nella particolare vocazione familiare della donna, riconosciuta dall'art. 37 Cost. in relazione alla sua attività lavorativa;

che tale giustificazione appare ancor più valida riguardo a benefici che, come quello in questione, tendono a consentire alla donna una tempestiva scelta in favore di una maggiore realizzazione della propria personalità nell'ambito familiare;

che, pertanto, la differenza di trattamento lamentata dal giudice a quo non è irragionevole e spetta unicamente al legislatore di valutare, in relazione all'evoluzione della società ed alle implicazioni finanziarie inerenti al sistema previdenziale, l'opportunità di abrogare o modificare la norma in esame (come del resto ha, in parte, già fatto con l'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, conv. nella l. 25 marzo 1983, n. 79);

che appare manifesto, quindi, che la norma impugnata non contrasta con l'art. 3 Cost., né tanto meno con l'art. 51 Cost. non frapponendo essa alcun ostacolo alla parità di accesso agli uffici pubblici da esso garantita;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara:*

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 novembre 1987 (R.O. n. 55 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata con la stessa ordinanza in relazione agli artt. 3 e 51 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*